

Operatività - Effetto automatico - Esclusione - Mancata richiesta  
rimborso indennità da parte dell'assicuratore - Conseguenze - Domanda  
di risarcimento del danno nella sua totalità - Rilevanza riscossione  
indennità - Esclusione.

La surroga dell'assicuratore, prevista dall'art. 1916 c.c., non  
avviene automaticamente per effetto del solo pagamento della indennità  
all'assicurato, bensì quando l'assicuratore medesimo richieda al  
danneggiante, ai sensi della citata norma, il rimborso dell'indennità;  
pertanto, qualora egli non si avvalga di tale facoltà, il danneggiato,  
pur se abbia già riscosso l'indennità assicurativa, può agire per il  
risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli  
l'avvenuta riscossione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18016 del 09/07/2018